



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Avv. Giuseppe Carannante

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

dott. Guida Francesco (ad interim)

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
5	17/01/2018	8	0

Oggetto:

REVOCA DECRETO DIRIGENZIALE N. 134 DEL 12.09.2013

Data registrazione	
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
Data dell'invio al B.U.R.C.	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO che

- a. l'art. 7 della Legge regionale n. 3/2002 prevede, tra l'altro, che *“La Regione, al fine di garantire l'integrazione e l'uniformità fra i diversi sistemi e modi di trasporto, con il supporto dell'agenzia regionale della mobilità determina i criteri che regolano il sistema tariffario del trasporto pubblico regionale e locale, definisce la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione, stabilisce le diverse tipologie di titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari, definisce le azioni di promozione del trasporto pubblico, fondate su incentivi anche tariffari e sulla diffusione dell'informazione”*;
- b. con Decreto del Coordinatore ex AGC Trasporti e Viabilità del 12.09.2013 n. 134 è stata contestata alla società Trenitalia la violazione degli obblighi tariffari per l'inosservanza dell'art. 39, comma 1, della Legge regionale n. 1/08 (*“A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 le tariffe per il trasporto pubblico di interesse regionale e locale sono, all'inizio di ogni anno, automaticamente adeguate secondo il meccanismo del price cap e comunque in misura non inferiore al tasso programmato di inflazione nazionale per l'anno di riferimento. Ogni tariffa così adeguata è arrotondata, ove necessario, ai 10 centesimi di euro superiori”*) per aver proceduto la suddetta Azienda, per il tramite dell'Ente consorziente Consorzio Unico Campania, all'adeguamento della tariffa dei servizi di Trasporto Pubblico Locale al tasso programmato di inflazione, senza previo atto amministrativo d'assenso, bensì sulla base di mera comunicazione all'Ente Regione;
- c. avverso detto provvedimento, la soc. Trenitalia ha proposto ricorso al Giudice Amministrativo;
- d. il TAR adito ha inizialmente disposto la sospensione del provvedimento impugnato (Ord. n. 1698 del 6 novembre) paventando, tra le motivazioni, la violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 29 gennaio 2014;
- e. alla luce del sopravvenuto provvedimento di sospensione, questa Amministrazione, in data 26.05.2014, ha provveduto, in via di autotutela, alla revoca parziale del provvedimento impugnato (decreto n. 173/14);
- f. il giudizio di primo grado è stato definito con sentenza n. 3138 del 6 Giugno 2014 che ha dichiarato l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso;
- g. avverso la citata sentenza, Trenitalia ha proposto appello al Consiglio di Stato (RG 10431/2014), tuttora pendente;

DATO ATTO che

- a. con Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 2 febbraio 2016, è stato previsto, tra l'altro, a seguito della scadenza del contratto di servizio Trenitalia, di procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto, previa definizione di tutte le attività necessarie alla composizione dei fattori di criticità incorsi, compresi quelli sfociati in controversie pendenti;
- b. con Delibera di Giunta Regionale n. 408 del 27 luglio 2016 è stata approvata l'Intesa per il rinnovo del Contratto di servizio, la cui sottoscrizione è intervenuta il 27 ottobre 2016, la quale all'art. 7.1.2 così dispone: *“1.2. Decreto Dirigenziale n. 134 del 12.09.2013. Con riferimento al giudizio in corso davanti al Consiglio di Stato relativo ad una presunta violazione di obblighi tariffari, nelle more del giudizio di appello avverso la sentenza del Tar Campania n. 3138/2014 proposto da Trenitalia, la Regione si impegna a revocare in autotutela il decreto dirigenziale 134 del 12.09.2013 dichiarandone la totale inefficacia.”*

CONSIDERATO che, pendente il giudizio avverso il decreto n. 134/2013, oggetto di revoca parziale con decreto n. 173/2014, la soc. Trenitalia, coerentemente alle previsioni di cui alla citata Intesa, ha presentato richiesta di revoca totale del provvedimento impugnato (prot. n. 13431 del 20 marzo 2017);

RITENUTO pertanto, in ragione degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'intesa in data 27 ottobre 2016, nonché sulla scorta del parere reso dall'Avvocatura regionale, che occorre procedere alla revoca del Decreto Dirigenziale 134/2013;

VISTI

- a. il D.lgs. n. 422/97;
- b. la legge regionale n. 3/02;
- c. il decreto del Coordinatore ex AGC Trasporti e Viabilità n. 134 del 12.09.2013;
- d. il decreto del Direttore Generale per la Mobilità n. 173 del 26.05.2014;
- e. l'art. 1, comma 84, primo periodo della Legge regionale n. 5/2013;
- f. la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 2 febbraio 2016;
- g. la Delibera di Giunta Regionale n. 408 del 27 luglio 2016;
- h. l'Intesa per il rinnovo del Contratto di servizio stipulata il 27 ottobre 2016;
- i. l'Atto ricognitivo Regione Campania - Trenitalia del 15 dicembre 2016;
- j. il Contratto di servizio 2014 – 2023, stipulato il 30 dicembre 2016;
- k. la Delibera di Giunta regionale n. 599 del 26 settembre 2017;
- l. il Protocollo di intesa tra Regione Campania e Trenitalia per lo sviluppo qualitativo e quantitativo dei servizi ferroviari, mediante la realizzazione di investimenti e l'affidamento diretto dei servizi ferroviari del 27 settembre

2017;

m. il parere dell'Ufficio speciale Avvocatura regionale prot. n. 728107 del 06.11.2017;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli Uffici e delle risultanze e degli atti tutti richiamati costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente della UOD attraverso la sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

1. di procedere alla revoca del decreto dirigenziale n. 134 del 12.09.2013 in ragione dei reciproci impegni assunti con la sottoscrizione dell'Intesa in data 27 ottobre 2016;
2. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Speciale Avvocatura regionale, alla soc. Trenitalia ed alla sezione Trasparenza del sito istituzionale.

CARANNANTE